

## **TI\_GERICHTE 14.2003.1 vom 5. Februar 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-02-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2003.1](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2003.1)

FR: TI\_GERICHTE 14.2003.1 du 5 février 2003

IT: TI\_GERICHTE 14.2003.1 del 5 febbraio 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

a) Ex art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo 1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto; 2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che 3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento. b) L'autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia "echte nova", in contrapposizione agli pseudonova, ossia "unechte nova"), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all'art. 174 cpv. 2 n. 1- 3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d'ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell'autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l'altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvidità, concetto noto nella LEF. L'illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvidità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvidità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorché essa appare più verosimile che l'insolvidità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l'atto di appello, di estratti dell'Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell'effetto sospensivo ( Roger Giroud , Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172). c) Dalla ricevuta 20 dicembre 2002 dell'UE di Lugano (doc. A) si evince che il debitore con il

versamento di fr. 1'698.90 ha saldato l'esecuzione in oggetto n. \_\_\_\_\_, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto dall'art. 174 LEF cpv. 2 n. 1 LEF. Per quel che concerne il presupposto della solvibilità va rilevato che dall'estratto delle esecuzioni 3 febbraio 2003 dell'UE di Lugano risulta che contro l'appellante sono ancora pendenti 15 esecuzioni. Per l'esecuzione n. \_\_\_\_\_ promossa il 20 febbraio 2002 dalla \_\_\_\_\_ per fr. 10'581.65 è già stato eseguito il pignoramento di mobili, mentre per l'esecuzione n. \_\_\_\_\_ promossa il 19 settembre 2002 sempre dalla \_\_\_\_\_ per fr. 9'542.45 è stata inoltrata la domanda di proseguimento. La \_\_\_\_\_ risp. lo \_\_\_\_\_ hanno promosso contro l'appellante 3 ulteriori esecuzioni per fr. 10'322.40 risp. fr. 12'866.40 risp. fr. 19'090.80, le quali sono giunte allo stadio di opposizione totale risp. di notifica del PE al debitore. Le altre 10 esecuzioni, per importi più modesti, sono state promosse dalla \_\_\_\_\_ risp. dalla \_\_\_\_\_ e sono giunte allo stadio di opposizione totale. Orbene, nonostante il debitore abbia dimostrato di avere saldato, oltre a quella in oggetto, 17 ulteriori esecuzioni promosse dalla \_\_\_\_\_ risp. dalla \_\_\_\_\_ (doc. da B a T), dal suddetto estratto delle esecuzioni emerge che contro di lui sono ancora pendenti 15 procedure esecutive che egli non è stato in grado di saldare. Va poi rilevato che le 15 esecuzioni ancora pendenti sono state promosse nel 2001/2002, per cui non si può ritenere che si tratti di uno stato d'illiquidità passeggera. D'altronde la dichiarazione dell'appellante di voler chiedere una dilazione per i vari debiti per imposte cantonali e federali è inconferente al fine della determinazione della solvibilità dell'appellante, atteso che non vi è certezza alcuna che la dilazione verrà anche effettivamente concessa. Il presupposto della solvibilità non appare pertanto come reso sufficientemente verosimile, per cui l'art. 174 cpv. 2 LEF non è applicabile. Il fallimento di \_\_\_\_\_ va quindi confermato.

## **E. 2**

L'appello 23 dicembre 2002 \_\_\_\_\_ va quindi respinto. Di conseguenza, essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all'appello, il fallimento deve essere nuovamente pronunciato. La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF). Non si assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF). Per questi motivi, richiamato l'art. 174 cpv. 2 LEF pronuncia: 1. L'appello 23 dicembre 2002 \_\_\_\_\_ è respinto. 1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento di \_\_\_\_\_ a far tempo da mercoledì \_\_\_\_\_ alle ore 10.00. 2. La tassa di giustizia in fr. 120.--, già anticipata dall'appellante resta a carico di \_\_\_\_\_. Non si assegnano indennità.

## **E. 3**

. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione

## **E. 5**

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.